

Codice A1406C

D.D. 20 giugno 2024, n. 425

Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto pareri giugno 2024.



ATTO DD 425/A1406C/2024

DEL 20/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto pareri giugno 2024

Visto l'”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 - triennio 2019-2021”, sancito in data 4 aprile 2024. (A.C.N. vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale S.A.I. presso la sede della Direzione Sanità e Welfare, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l’organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato, prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso i pareri, agli atti del Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, in esito a richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie Cuneo 2 e Biella e dal Comitato Zonale di Torino; si è poi passati all'esame di una proposta della UIL - Sezione SIMMAT;

Si ritiene opportuno ora procedere alla presa d’atto dei pareri di cui trattasi, così come da **Allegati 1, 2, 3, 4**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento amministrativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- A.C.N. S.A.I. 04.04.2024 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022;
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022;

determina

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dei pareri espressi dal Comitato regionale di cui all'art. 17 del vigente A.C.N., nella seduta del 11 giugno 2024, così come da **Allegati 1, 2, 3 e 4** parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1.pdf
2. Allegato_2.pdf
3. Allegato_3.pdf
4. Allegato_4.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DATA Documento: – prot. N. 19097 del 18.03.2024

Quesito ASL CN2. Richiesta parere per uniforme interpretazione dell'Accordo Integrativo Regionale, in merito alle attività formative e relativi permessi. Art. 10 AIR del 30.01.2023.

La S.C. Amministrazione del Personale dell'ASL CN2 chiede se e in che misura, in occasione di partecipazione ad attività formative all'interno dell'Azienda, all'esterno dell'Azienda o in modalità FAD, debbano essere riconosciute le ore di formazione.

Il Comitato ritiene di riepilogare come segue.

Premesso che ai sensi dell'art. 40 dell'ACN vigente (ora ACN 4 aprile 2024) lo specialista/professionista ha diritto ad un permesso retribuito pari a 32 annue, tale permesso può essere utilizzato:

- Per partecipazione a iniziative formative aziendali, o regionali o ad attività formative universitarie che esonerano dall'acquisizione dei crediti ECM, fino al raggiungimento di un massimo del 70% del debito formativo annuale, proporzionato al numero di ore di incarico (art. 10, lettera B) AIR) ;
- per partecipazione a iniziative formative accreditate ECM non comprese nella programmazione aziendale o regionale, per il raggiungimento di non oltre il 30% dei crediti formativi annuali (art. 10 lettera C) AIR);
- le ore residue non utilizzate, per formazione non ECM purché inerente la disciplina specialistica, previa autorizzazione dell'Azienda.

In caso di formazione aziendale resa obbligatoria per lo specialista presso l'Azienda, la stessa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio, indipendentemente dal permesso retribuito delle 32 ore settimanali.

La procedura per la fruizione dei permessi è delineata al punto E) dell'AIR.

La formazione ECM in modalità FAD può essere realizzata sia in orario, sia (preferibilmente) fuori orario di servizio; in tal caso lo specialista utilizza il permesso se in orario di servizio, ovvero chiede all'Azienda il riconoscimento dell'orario secondo il programma del corso, che può essere fruito in aggiunta al permesso Annuale retribuito di cui all'art. 33 ACN concordandolo con l'Azienda.

Oltre l'assolvimento del debito formativo, che le Aziende garantiscono con le modalità sopra riepilogate, l'ulteriore partecipazione ad iniziative formative è a totale carico dell'interessato, con le modalità richiamate nell'art. 10, lettera D) dell'AIR.

Allegato 2

DATA Documento: - prot. N. 12679 dell'11.04.2024

Quesito ASL BI di Biella. Ore settimanali per svolgimento funzione di Referente AFT. Art. 2 dell'AIR.

L'ASL BI chiede se le 8 ore di impegno settimanale per lo svolgimento della funzione in oggetto siano aggiuntive all'orario di incarico o all'interno delle 38 ore settimanali ex art. 28 ACN vigente. Il Comitato Regionale in proposito osserva che l'art. 2 dell'AIR istituisce chiaramente una riserva di ore all'interno dell'orario di incarico del Referente AFT per consentirgli l'espletamento della funzione, non si ravvisa per contro alcuna indicazione di orario aggiuntivo per la funzione conferita.

Allegato 3

DATA Documento: - prot. N. 79659 del 28.05.2024

Comitato Zonale Torino - ASL Città di Torino. Quesito sulla norma transitoria n. 3 del nuovo A.C.N. 04.04.2024: requisiti per l'iscrizione alla Graduatoria di Odontoiatria di cui all'art. 19, comma 4, lettera d). Parere del Comitato Regionale del 12.12.2023, recepito con D.D. 12.01.2024 n. 10/A1406C/2024.

Il Comitato Zonale di Torino osserva che l'ACN 4.04.2024, dopo aver recepito all'art. 19, comma 4), lettera d) la norma dell'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge n. 56/2023, ossia l'abolizione del requisito della specializzazione per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale odontoiatra (come pure per la partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra), ha introdotto con la norma transitoria n.3 un differimento applicativo *“a partire dalla graduatoria predisposta in base alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo. Fino ad allora continua ad applicarsi la norma finale n. 7 dell'ACN 31/03/2020 e s.m.i.”*.

Il Comitato Zonale, rammentando quanto già in proposito determinato dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 10/A1406C/2024 del 12.01.2024, in via di recepimento del parere reso da questo Comitato in data 12.12.2023 su quesito ASL AL, chiede come regolarsi per la formazione delle graduatorie 2024 e 2025.

Il Comitato Regionale nel rinviare al parere già reso, osserva che le disposizioni normative compendiate nel D.L. 30 marzo 2023 n. 34 confermato nella sua vigenza dalla legge di conversione n. 56/2023, hanno anche fornito precisa indicazione vincolistica di principio cui attenersi per gli AA.CC.NN., introducendo all'art. 8, comma 1 lettera h-ter del D.Lgs.502/92 il seguente comma *“il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”*.

Qualora non bastasse l'utilizzo del tempo verbale presente indicativo per definire l'inderogabilità (e l'indifferibilità) della norma, va *“a fortiori”* ricordato che l'art. 25 del medesimo D.L. 34/2023, stabilisce quanto segue in merito alla sua entrata in vigore (31.03.2023):

“Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

Ne consegue che, mentre l'art. 19 dell'ACN ha correttamente recepito la norma abrogativa del requisito della specializzazione, il differimento nella sua applicazione previsto dalla norma transitoria n. 3 non appare in linea con la normativa citata.

In tali circostanze, l'applicazione della norma transitoria dell'ACN, anziché della norma di legge, esporrebbe le Aziende e i Comitati Zonali a contenziosi legali, con considerevole rischio di soccombenza.

Sulla base di quanto precede, e previa acquisizione di parere dell'Ufficio legale della Regione Piemonte, il Comitato Regionale conferma il parere già espresso nella seduta del 12.12.2023, recepito con D.D. 12.01.2024 n. 10/A1406C/2024.

DATA Documento: - prot. N. 010 del 28.05.2024

UIL FPL _ SEZIONE SIMMAT. Corresponsione indennità di polizia giudiziaria mensile lorda ai SAI addetti ai controlli ufficiali.

La richiesta verte sul riconoscimento dei alcuni SAI, in particolare i Veterinari, come Ufficiali di Polizia Giudiziaria, derivando per questi l'obbligo di portare un cartellino identificativo attestante la qualifica di Pubblico Ufficiale e UPG e spettando ad essi l'indennità di polizia giudiziaria mensile lorda.

La questione esula dalle competenze del Comitato, rientrando piuttosto nell'ambito della contrattazione integrativa.

L'indennità e il tesserino identificativo sono erogati e rilasciati a condizione e fino a quando permangono le effettive attività ispettive e immediatamente revocate al cessare delle effettive funzioni.